

Pubblicato il 16/01/2018

N. 00509/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12516/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12516 del 2013, proposto da:
Luigi Di Nuzzo, Depaoli Desirè, Ciarrocchi Brunella, Valeriani Gianluca, Basile
Elena, Di Cerbo Maria Pia, Ambrosio Teresa, Saponaro Deborah, Forlini Emili,
Vitali Lina, Berutti Bergotto Luisa, Morando Jacopo, Arlorio Franca, Druda
Daniela, Del Sorbo Costanza, Apreda Stefania, Bossone Assunta Sofia, Gaeta
Katia, Nazzaro Lidia, Solerti Paola, Sablone Gabriele, Gargivolo Stefania, Melis
Antonio, Russo Antonella, Di Stafano Rosa, Urso Silvana, Rinaldi Ugo, Adamo
Ilenia Maria, Cenni Rosita, rappresentati e difesi dall'avvocato Romeo Brunetti,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Armellini, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

decreto n. 58 del 25.07.13 avente per oggetto i requisiti per la partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nella parte in cui all'art. 2 comma 1 prevede che non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'art. 1 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale;

del decreto 25 marzo 2013, n. 81 recante "Regolamento di modifica al D.M. 10 settembre 2010, n. 249" quale atto presupposto;

della comunicazione informatica di esclusione dai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui al citato d.d.g. n. 58/2013 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e per l'ammissione con riserva dei ricorrenti ai PAS attivati con il detto D.M. n. 58/2013 come modificato con D.M. n. 81/2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, in sede di appello cautelare, ottenevano, in riforma dei provvedimenti cautelari emessi in primo grado, l'ammissione con riserva ai corsi PAS.

Con memoria depositata in vista dell'udienza di merito, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato, depositando apposita documentazione, che taluni dei ricorrenti hanno conseguito, per effetto dei richiamati provvedimenti cautelari, il

titolo abilitante a seguito della frequenza dei corsi, e hanno superato l'esame conclusivo.

Come da precedenti di questa Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (T.A.R. Lazio, sez. III bis, nn. 13113/2014, 11559/2014, 53/2014 e 50/2014, 10200/2015 e, da ultimo, n. 12674/2015), va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, con scioglimento dell'eventuale riserva con la quale i ricorrenti sono stati ammessi al consolidamento della posizione.

Il Collegio, infatti, come chiarito dalla Sezione in analoghe occasioni ritiene che "è immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale <<Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela>> (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione III, 27 agosto 2013, n. 7963).

Deve, inoltre, essere rammentato che il Consiglio di Stato, VI Sezione, con la sentenza n. 5440/2015 del 2.12.2015 (a sua volta richiamata nella sentenza n. 03193/2016), ha disposto l'annullamento degli atti impugnati in primo grado, tra cui principalmente il D.M. M.I.U.R. 25 luglio 2013 n. 58.

Invero, nella parte motiva di essa si opera un riferimento al ricorso proposto per "l'annullamento del decreto M.I.U.R. 25 luglio 2013 n. 58, recante i requisiti per la partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nella parte in cui limita l'ammissione a detti corsi ai docenti che abbiano prestato a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 e fino all'anno

scolastico 2011-2012 almeno tre anni di servizio nonché nella parte in cui prevede che è valutabile il servizio prestato nell'anno scolastico corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni e, da ultimo, che il predetto servizio è valutabile sempre che almeno un anno scolastico sia stato svolto nella classe di concorso per il quale si intende partecipare”.

L'intervenuto annullamento del D.M. impugnato, atto generale, opera erga omnes e, dunque, vale anche per gli attuali ricorrenti.

La citata pronuncia – che il Collegio comunque condivide e fa propria in questa sede – vale, dunque, ad evidenziare, in relazione ai suoi effetti demolitori, che gli attuali appellanti fossero in possesso dei requisiti per la partecipazione ai percorsi abilitanti speciali, non operando (in quanto illegittimi e caducati) i restrittivi limiti di cui al decreto ministeriale oggetto di annullamento, laddove prevede che non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'art. 1 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale;

Invero, l'avvenuto annullamento del D.M. n. 58 del 25-7-2013 rende applicabile alla fattispecie in esame il suddetto principio, ricavabile dalla citata disposizione del richiamato articolo 4, comma 2 bis.

La citata norma dispone che “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Orbene, risulta che i ricorrenti, nelle more della definizione del giudizio, sono stati ammessi con riserva alla frequenza dei PAS, in virtù di provvedimento cautelare del Consiglio di Stato.

Gli stessi hanno, altresì, documentato l'avvenuto superamento delle prove di esame previste ed il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Di conseguenza, a seguito dell'annullamento del D.M. n. 58/2013, che ne precludeva la partecipazione, l'abilitazione all'insegnamento, nelle more conseguita in virtù di ammissione con riserva, può dirsi acquisita dai ricorrenti "a pieno titolo".

Da tale superamento dei PAS e dal conseguimento dell'abilitazione, per quanto sopra esposto da considerarsi "a pieno titolo", discende la cessazione della materia del contendere, risultando essere stato pienamente soddisfatto il bene della vita cui i ricorrenti aspiravano.

In conclusione, dunque, sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti che hanno conseguito l'abilitazione.

Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quanto agli altri ricorrenti che sia pure ammessi a partecipare al corso PAS in forza del provvedimento cautelare, non hanno conseguito il titolo finale.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio alla luce del suo esito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, con effetto di consolidamento della posizione dei ricorrenti che hanno conseguito l'abilitazione.

Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quanto ai ricorrenti che non hanno conseguito il titolo.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO